Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì 1° settembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 736.
Concessione di un assegno supplementare temporaneo ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti . . . . Pag. 2726

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 737.
Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro. Pag. 2727

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 738.
Nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari . . . . Pag. 2731

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 25 agosto 1943.
Competenza e funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza . . . . Pag. 2736

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 25 agosto 1943.
Sospensione e revoca dell'azione penale . . . Pag. 2736

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 25 agosto 1943.
Poteri del Comandante Supremo per l'amministrazione della giustizia militare . . . . Pag. 2737

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo) . . . . Pag. 2737

Inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi nel comune di Isola del Giglio (Grosseto) . . . . Pag. 2737

Comunicato relativo al contributo sui mangimi semplici vincolati spettante alla Confederazione degli industriali. Pag. 2737

Comuni fillosserati . . . . Pag. 2737

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2737

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2738

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Variazioni all'elenco « O » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Torino . . . . Pag. 2740

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 1° SETTEMBRE 1943:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Istituto Nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie 6 %, serie 1ª, sorteggiate nella 35ª estrazione dei giorni 2 e 3 agosto 1943. — **S. A. Litografia e Imballaggi già De Andreis Casanova, in Genova Sampierdarena:** Estrazione di obbligazioni. — **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 9 agosto 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Filatura canape Giuseppe Turner & C., società per azioni, in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1943. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate nella 151ª estrazione dei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 agosto 1943. — **Comune di Golasecca (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 16 agosto 1943. — **Società idroelettrica Comacina, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 18 agosto 1943. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Elenco delle cartelle sorteggiate nei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 agosto 1943.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 736.

Concessione di un assegno supplementare temporaneo ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

Visti gli ordinamenti della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali; della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari; del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, approvati rispettivamente con R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41; con la legge 6 luglio 1939, n. 1035; con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, e con la legge 25 luglio 1941, n. 934;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, che siano corrisposte dagli Istituti medesimi, è concesso un assegno supplementare temporaneo nella misura di L. 100 mensili lorde per le pensioni dirette e di L. 80 mensili lorde per le pensioni di riversibilità.

Ai titolari delle pensioni indicate nel comma precedente che siano ripartite tra gli Istituti di previdenza e lo Stato, i quali, secondo le disposizioni concernenti l'assegno supplementare temporaneo a favore dei pensionati statali, abbiano diritto, a carico dello Stato, a quote di tale assegno minori di L. 1200 annue lorde per le pensioni dirette e di L. 960 annue lorde per le pensioni di riversibilità, la differenza dell'assegno medesimo fino alla concorrenza rispettivamente di tali importi viene conferita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 2.

L'assegno supplementare temporaneo nella misura di cui al primo comma dell'art. 1 è concesso integralmente anche a quei titolari di pensioni a carico parziale di uno o più degli Istituti di previdenza che siano corrisposte dallo Stato, i quali non abbiano diritto ad assegno supplementare temporaneo a carico dello Stato.

Ai titolari delle pensioni corrisposte dallo Stato, che siano a carico parziale di uno o più degli Istituti di previdenza, i quali, secondo le disposizioni concernenti l'assegno supplementare temporaneo a favore dei pensionati statali, abbiano diritto, a carico dello Stato, a quote minori di L. 1200 annue lorde per le pensioni dirette e di L. 960 annue lorde per le pensioni di riversibilità, la differenza dell'assegno medesimo fino alla concorrenza rispettivamente di tali importi viene concessa a carico dell'Istituto o degli Istituti di previdenza concorrenti nelle pensioni.

L'assegno supplementare temporaneo integrale o differenziale a carico degli Istituti di previdenza nei casi previsti dai commi precedenti viene conferito e pagato dallo Stato, salvo rivalsa verso l'Istituto o gli Istituti di previdenza concorrenti nella pensione.

Art. 3.

Nei casi di pensioni di riversibilità ripartite tra la vedova e gli orfani, o fra la moglie e la prole, o fra gli orfani, o fra i figli dell'ex iscritto agli Istituti di previdenza, l'assegno supplementare temporaneo a carico dei detti Istituti viene ripartito tra i compartecipi della pensione in proporzione delle rispettive quote ed il riparto viene modificato in corrispondenza alle eventuali variazioni delle quote medesime.

Art. 4.

L'assegno supplementare temporaneo stabilito dai precedenti articoli 1 e 2 è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di pensione interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1943.

Art. 5.

Ai titolari di più pensioni a carico totale o parziale di uno o più Istituti di previdenza spetta un solo assegno supplementare temporaneo nella misura più favorevole, da imputarsi all'Istituto che ha conferito la pensione di più elevato importo.

Art. 6.

L'assegno supplementare temporaneo dovuto ai termini dei precedenti articoli 1 e 2 non può essere assorbito da supplementi o da integrazioni concessi o da concedersi da altri Enti e di esso non si tiene conto ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale a contratto per un biennio dalla data di pubblicazione del presente decreto alle condizioni, con le modalità e il trattamento economico di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. La spesa annua non potrà superare L. 250.000 ed è a carico esclusivo degli Istituti di previdenza.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1943, e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 26. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 737.
Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulle imposte di registro e disposizioni successive;

Visti i Regi decreti-legge 7 agosto 1936, n. 1657, e 11 febbraio 1943, n. 105, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 25 gennaio 1937, n. 108, e 28 giugno 1943, n. 645, concernenti il sistema della registrazione dei contratti verbali di locazione dei fabbricati mediante marche;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 234, concernente provvedimenti in materia d'imposta di registro;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di nuovi provvedimenti in materia d'imposta di registro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO

CAPO I.

Nuove aliquote d'imposta e trasferimenti ai quali sono applicabili.

Art. 1.

(Misura dell'imposta).

L'imposta di registro di cui alla tariffa, allegato A, alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e disposizioni successive, dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso, sotto qualsiasi denominazione e per qualsiasi titolo posti in essere, compresi i conferimenti in società, di beni immobili e di diritti immobiliari, nonchè per le assegnazioni soggette ad imposta proporzionale di cui all'art. 88 della detta tariffa, è stabilita nella misura seguente:

a) fino al valore di L. 5000: 3 per cento;

b) sul valore eccedente L. 5000 e non L. 100.000: 12 per cento;

c) sul valore eccedente L. 100.000 e non L. 500.000: 20 per cento;

d) sul valore eccedente L. 500.000 e non L. 5.000.000: 25 per cento;

e) sul valore eccedente L. 5.000.000: 30 per cento.

Le stesse aliquote si applicano alle donazioni di beni immobili, qualora l'ammontare dell'imposta progressiva dovuta a norma del R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, e disposizioni successive, risulti inferiore all'ammontare dell'imposta di trasferimento a titolo oneroso, fatta eccezione per le donazioni fra ascendenti e discendenti in linea retta, per quelle fatte a contemplazione di matrimonio e per quelle intese alla costituzione del patrimonio familiare ai sensi degli articoli 167 a 176 del Codice civile.

L'imposta di registro nella misura di cui sopra, assorbe l'imposta speciale di registro sul plusvalore di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, nonchè l'imposta di registro sui piccoli trasferimenti, di cui alla legge 17 agosto 1941, n. 1043.

Per i trasferimenti posti in essere a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano per oggetto beni immobili o diritti immobiliari acquistati a decorrere dal 28 giugno 1940, non compete il beneficio della riduzione dell'imposta di registro di un quarto, stabilita dalla lettera *d*) dell'art. 1, della tariffa allegato *A* della legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 2.

(Aumento dell'imposta diretta erariale sul reddito).

I redditi dei beni immobili acquistati dopo la pubblicazione del presente decreto e valutati ai fini dell'imposta di registro per un valore non inferiore ad un milione, sono soggetti, per il periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, ad una sovrimposta pari all'imposta erariale dovuta sui beni stessi.

La sovrimposta di cui al comma precedente è applicabile anche agli immobili che in forza di speciali disposizioni legislative siano in tutto o in parte esenti dall'imposta erariale sui relativi redditi ed è accertata con i modi e con le forme vigenti per quest'ultima.

La sovrimposta di cui ai commi precedenti non è applicabile quando il trasferimento è stato assoggettato all'imposta di registro con le riduzioni di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 3.

(Società cooperative agricole ed edilizie).

Nei riguardi delle società cooperative agricole e delle società cooperative edilizie resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo

rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'applicazione della imposta di registro, non supera lire 300.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1.

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, superi lire 300.000, è dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole ed edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di lire 300.000, anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni.

La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già ultimati.

Nell'atto di assegnazione il socio deve, in ogni caso, dichiarare se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi della registrazione dell'atto.

L'imposta fissa di registro e l'imposta ipotecaria ridotta si applicano tuttavia alle assegnazioni di case da parte di cooperative edilizie regolarmente costituite ed in possesso dei prescritti requisiti di capitale e di mutualità che siano effettuate, entro il 31 dicembre 1943, a favore dei soci i quali risultino prenotati all'8 maggio 1942, indipendentemente dal tempo in cui è sorta la società e dal valore dell'assegnazione.

Art. 4.

(Aggiudicazione di beni immobili e di diritti immobiliari).

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sono soggetti a valutazione da parte degli Uffici finanziari giusta le vigenti disposizioni, i beni immobili ed i diritti immobiliari a chiunque aggiudicati in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in denaro, anche cambiari, e qualunque sia stata la forma dell'anticipazione, fatta eccezione per quelle dipendenti da mutui risultanti da atti registrati anteriormente al 28 giugno 1940, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643.

Per i mutui cambiari la data di emissione della cambiale o di altro effetto commerciale può essere provata anche dall'annotazione di tali titoli nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore o di un istituto di credito.

Art. 5.

(Trasferimenti frazionari).

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura stabilita dal precedente art. 1 per gli atti posteriori al 27 aprile 1943, sono cumulabili i trasferimenti, compresi i conferimenti in società, effettuati a qualsiasi titolo, con uno o più atti, entro un triennio da altro trasferimento, ancorchè questo sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) di quote indivise o di parti dello stesso immobile o diritto immobiliare da una o più persone alla stessa persona;

b) di più immobili o diritti immobiliari fra le stesse persone.

Non sono cumulabili i trasferimenti dell'intera quota o parte di loro spettanza fatti da più persone che siano comproprietari dell'immobile o del diritto immobiliare in dipendenza di trasferimento per causa di morte o per atti che abbiano acquistato data certa, a mezzo di registrazione, anteriormente all'ultimo triennio o comunque anteriormente al 28 giugno 1940.

Il cumulo previsto dal terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 946, modificato dalla legge di conversione 3 dicembre 1942, n. 1492, non ha luogo per i trasferimenti posti in essere a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

(Obbligo della dichiarazione dei precedenti trasferimenti).

Ai fini delle disposizioni contenute nell'art. 5 la parte a favore della quale ha luogo il trasferimento deve dichiarare nel relativo atto se e quale altro trasferimento cumulabile a' sensi dello stesso art. 5, sia intervenuto a suo favore entro il triennio precedente.

CAPO II.

Riduzione d'imposta.

Art. 7.

(Riduzione dell'imposta di registro per gli acquisti di immobili da parte di mutilati, invalidi ed orfani di guerra).

L'aliquota del 3 per cento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è ridotta all'1 per cento e quelle di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 1, sono ridotte alla misura unica dell'8 per cento, per gli acquisti di fondi rustici per la diretta coltivazione o per la conduzione a mezzadria da parte dell'acquirente e per gli acquisti di fabbricati per la diretta abitazione dell'acquirente e famiglia, quando l'acquirente sia mutilato, invalido od orfano della guerra 1915-1918, della campagna per la conquista dell'impero, della campagna di Spagna o della guerra attuale, a condizione che il valore dei fondi rustici e dei fabbricati acquistati, accertato agli effetti del pagamento dell'imposta di registro, non superi lire 300.000.

Alla determinazione del limite di lire 300.000 concorrono tutti gli acquisti effettuati da uno stesso acquirente con l'applicazione della aliquota ridotta di cui al presente articolo.

In ogni atto di acquisto, l'acquirente deve dichiarare se abbia effettuato precedenti acquisti col beneficio dell'imposta ridotta, indicando, in caso affermativo, gli estremi della registrazione degli atti.

Qualora il valore accertato in via definitiva, agli effetti del pagamento dell'imposta, risulti superiore a lire 300.000, resta fermo il beneficio della riduzione fino a concorrenza di detta somma. Sull'eccedenza si applicano le aliquote normali di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 1.

Art. 8.
(Altre riduzioni).

L'aliquota del 3 per cento di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, è ridotta alla metà e quelle di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dello stesso art. 1 sono ridotte alla misura unica del 10 per cento:

a) per i trasferimenti derivanti da sentenza e da vendite coatte in genere, fatta eccezione di quelle di cui all'art. 4;

b) per i trasferimenti derivanti da espropriazioni per causa di pubblica utilità, anche se il trasferimento abbia luogo a trattativa privata in seguito all'emissione del decreto che autorizza l'espropriazione;

c) per i trasferimenti d'immobili posti in essere dagli enti ed istituti autonomi per le case popolari in conformità delle proprie norme statutarie;

d) per le rivendite immobiliari effettuate dalle aziende di credito ai sensi e nei termini di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, convertito nella legge 21 luglio 1933, n. 1041;

e) per i trasferimenti immobiliari effettuati a favore di istituti di credito fondiario, compresa l'assegnazione dei beni a norma dell'art. 588 del Codice di procedura civile, ed alle rivendite da questi posti in essere anche a trattativa privata, ai sensi e nei termini nell'un caso e nell'altro, di cui agli articoli 60 e 74 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646. Nel caso di immobili pervenuti ai detti istituti anteriormente al 28 giugno 1940, il termine di dieci anni di cui al citato art. 74 decorre dalla detta data del 28 giugno 1940;

f) per i trasferimenti immobiliari per maggiori assegni o conguagli derivanti da atto di divisione, quando il trasferimento ha luogo tra parenti fino al terzo grado ed altresì per i trasferimenti immobiliari derivanti da cessione di quote o di cointeressenze immobiliari a coeredi o donatari quando la cessione ha luogo fra parenti fino al terzo grado oppure fra il coniuge dell'autore della successione o del donante e parenti di questi ultimi fino al terzo grado;

g) per le alienazioni di beni immobili effettuate dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, comprese le vendite effettuate dagli Istituti delegati, a norma del successivo art. 12 dello stesso Regio decreto-legge;

h) per i trasferimenti aventi per oggetto opifici, stabilimenti ed impianti industriali, fatta eccezione per i conferimenti in società, per i quali resta ferma l'aliquota d'imposta stabilita dall'art. 81 lettera *b*) della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, raddoppiate a norma del successivo art. 13;

i) per i trasferimenti, comprese le permute, che si verificano fra gli enti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, per gli scopi ivi indicati o ai medesimi parificati;

l) per gli atti stipulati in esecuzione di promesse di vendita immobiliare registrate anteriormente al 28 giugno 1940.

Art. 9.
(Facoltà al Ministro per le finanze di riduzione dell'aliquota d'imposta).

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire, con suo provvedimento insindacabile e con l'osservanza di quelle norme e condizioni che riterrà di stabilire anche caso per caso, la riduzione di cui all'articolo precedente, nel caso di trasferimenti di aree per impianti o costruzioni aventi scopo di pubblica utilità o di pubblico interesse, come pure nel caso di trasferimenti di immobili in genere destinati a servizi pubblici od a servizi di pubblico interesse.

Nel caso in cui sia dal contribuente effettuata l'opzione a norma dei successivi articoli 11 e 12, la riduzione può essere consentita ancorchè il trasferimento, effettuato sotto l'impero del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, e della relativa legge di conversione 21 ottobre 1940, n. 1511, abbia avuto per oggetto immobili in genere, anzichè le sole aree.

Art. 10.
(Norme e condizioni per le riduzioni di cui agli articoli 7 e 9).

La riduzione di cui al precedente art. 7, nonchè quelle consentite a norma del precedente art. 9, sono in ogni caso subordinate alla condizione che gli immobili acquistati non siano ritrasferiti per atto tra vivi, per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto di acquisto. Nel caso di trasferimento entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale trasferimento, si rende applicabile sull'atto di acquisto, la maggiore imposta di registro dovuta a norma dell'art. 1.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le altre eventuali norme per la disciplina delle riduzioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

Capo III.
Norme transitorie riguardanti i trasferimenti immobiliari già soggetti all'imposta sul plusvalore.

Art. 11.
(Applicazione facoltativa delle nuove norme ai precedenti trasferimenti).

Per i trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari previsti per l'applicazione dell'imposta sul plusvalore, di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, e successive disposizioni e modificazioni, poste in essere con atto stipulato o registrato a seconda che trattasi, rispettivamente di atto pubblico o di scrittura privata, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sempre che alla stessa data non siano già divenuti definitivi i valori accertati, è data facoltà alla parte a favore della quale si è effettuato il trasferimento, di optare per la imposizione dell'atto di trasferimento giusta le norme del presente decreto.

Art. 12.
(Modalità da seguire per l'applicazione delle nuove norme ai trasferimenti precedenti).

Il contribuente che intende di avvalersi della facoltà consentitagli dall'articolo precedente, deve farne regolare domanda al competente Ufficio del registro entro il 30 settembre 1943, effettuando, contemporaneamente alla presentazione della domanda, il pagamento della maggiore imposta di registro dovuta in dipendenza dell'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 1, in base al prezzo o valore di trasferimento dichiarato nell'atto.

La firma del richiedente deve essere autenticata, salvo dispensa da parte dell'Ufficio quando si tratti di persona a lui cognita, e la domanda è irretrattabile.

Sono ritenute valide agli effetti dell'opzione le domande presentate dal 24 giugno 1943 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora alla stessa data di entrata in vigore del presente decreto fosse già intervenuta e notificata la decisione della Commissione distrettuale e tale decisione non fosse divenuta definitiva, il contribuente che chiede di avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente, deve effettuare, contemporaneamente alla domanda, il pagamento dell'imposta di registro, nella misura di cui all'art. 1, in ragione del valore di trasferimento determinato dalla Commissione distrettuale.

Nel caso invece in cui la decisione della Commissione distrettuale sia notificata entro il termine di cui al primo comma, ovvero, entro questo stesso termine, il valore di trasferimento divenga definitivo per concordato o per decisione della Commissione di secondo grado, notificata entro lo stesso termine, il contribuente che si avvale dell'accennata facoltà deve effettuare il pagamento complementare dell'imposta di registro entro trenta giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione distrettuale, dalla data del concordato o da quella di notificazione della decisione emessa dalla Commissione di secondo grado.

Il pagamento della maggiore imposta effettuato all'atto della domanda ai sensi del primo e quarto comma del presente articolo o in seguito alla notificazione della decisione della Commissione distrettuale a norma del comma precedente, non esclude l'ulteriore gravame consentito al contribuente e all'Ufficio per la determinazione del valore corrente di mercato all'atto del trasferimento dell'immobile o del diritto immobiliare che ha formato oggetto del trasferimento medesimo.

L'imposta sul plusvalore eventualmente pagata all'atto della registrazione o in seguito alla decisione della Commissione distrettuale sarà dedotta dal pagamento complementare dell'imposta di registro; in caso d'eccedenza sarà di questa effettuato il rimborso dalle Intendenze di finanza su proposta dell'Ufficio. Nessun rimborso può comunque effettuarsi quando la nuova liquidazione importi una imposta inferiore a quella che si otterrebbe applicando su tutto l'imponibile, la precedente aliquota dell'8 per cento.

TITOLO II.

Imposta di registro su atti e contratti diversi.

Art. 13.

(Nuove aliquote d'imposta).

Fatta eccezione per le imposte di registro applicabili ai trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari di cui al precedente art. 1, nonchè per le imposte di registro sulle trasmissioni a titolo gratuito per atti tra vivi, tutte le imposte proporzionali di registro, da qualsiasi legge previste, sono raddoppiate.

Sono parimenti raddoppiate le imposte che si percepiscono sotto forma di abbonamento in sostituzione dell'imposta di registro, compresa quella di cui al R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1915, sebbene siano sostitutive o comprensive anche di altri tributi o diritti, nonchè le imposte graduali di registro, da qualsiasi legge previste, eccettuate quelle sugli atti giudiziari, che sono aumentate del 30 per cento.

E' elevata a L. 40 l'imposta fissa minima di registro di L. 20 da qualsiasi legge prevista, eccezione fatta per quella applicabile agli atti giudiziari. Qualora, peraltro, l'atto soggetto ad imposta fissa scontasse con l'applicazione delle aliquote graduali o proporzionali una imposta inferiore a quella fissa, è dovuta l'imposta minore.

TITOLO III.

Sanzioni.

Art. 14.

(Omissione delle prescritte dichiarazioni negli atti di trasferimento immobiliare).

La omessa dichiarazione prescritta dal quarto comma dell'art. 3, dall'art. 6 e dal terzo comma dell'art. 7, è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000. Nel caso di trasferimenti posti in essere con atto pubblico il notaio o pubblico ufficiale rogante è solidalmente responsabile per il pagamento della detta pena pecuniaria.

L'infedele dichiarazione di cui alle disposizioni sopra accennate è punita con l'ammenda da un minimo pari ad un sesto ad un massimo pari alla metà della maggiore imposta dovuta a carico di ciascuna delle parti contraenti.

TITOLO IV.

Disposizioni varie.

Art. 15.

(Conferma di disposizioni vigenti).

Resta ferma ogni disposizione vigente in materia di imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso e a titolo gratuito, che sia compatibile con le norme contenute nel presente decreto.

Resta altresì ferma ogni particolare disposizione di legge che abbia determinate specifiche aliquote di imposta di registro per gli atti da porre in essere in dipendenza di offese belliche nemiche.

Art. 16.

Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'articolo 150, primo comma, ed all'art. 152, della legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 17.

(Registrazione mediante marche).

Per la registrazione dei contratti verbali di locazione di fabbricati è ripristinato, in deroga all'art. 2 del Regio decreto-legge 11 febbraio 1943, n. 105, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 645, l'uso, in via peraltro puramente facoltativa per il contribuente, delle marche prescritte dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1657, convertito nella legge 25 gennaio 1937, n. 108, nei limiti e giusta le modalità ivi indicate.

Art. 18.

(Revisione della tariffa del registro).

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze sarà riveduta e coordinata in base alle disposizioni contenute nel presente decreto ed in altre leggi, la tariffa, allegato *A*, alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e a decorrere dalla stessa data restano abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 234.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI — AZZARITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1943
Atti del Governo, registro 460, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 738.
Nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di negoziazione sui titoli delle società;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, concernente l'applicazione dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1942, n. 1004, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1943, n. 5, concernente facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, concernente la disciplina del mercato dei titoli azionari;

Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1942, n. 1398, concernente modificazioni al testo unico 9 marzo 1942, n. 357;

Vista la legge 14 gennaio 1943, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, che autorizza l'emissione dei buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1943, n. 129, concernente modificazioni in materia di sovrimposta di negoziazione per i titoli azionari non quotati in borsa;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 235, contenente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di misure tributarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I

NEGOZIAZIONE DI TITOLI AZIONARI.

CAPO I.

Sovrimposta di negoziazione.

Art. 1.

(Nuove aliquote).

La sovrimposta di negoziazione dovuta giusta le norme di cui al testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, per le cessioni di titoli azionari, compresi fra questi i diritti di opzione e le cartelle od azioni di godimento, nonchè le quote o carature di società, è stabilita nella misura seguente:

a) per tutti indistintamente i titoli azionari, siano o meno quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari: del 3 per cento del valore o prezzo di cessione fino a concorrenza del valore nominale e del 20 per cento del detto valore o prezzo sul valore eccedente il nominale. Per i diritti d'opzione e le cartelle o azioni di godimento la sovrimposta è dovuta nella misura del 20 per cento del prezzo o valore pieno di cessione;

b) per i titoli, non quotati in borsa, di società immobiliari e relativi diritti di opzione e cartelle o azioni di godimento: del 20 per cento sul valore o prezzo pieno di cessione.

La sovrimposta di negoziazione di cui sopra alle lettere *a*) e *b*) assorbe l'imposta sul plusvalore dei titoli azionari stabilita dal testo unico sopracitato.

Le disposizioni del R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, concernenti la disciplina del mercato dei titoli azionari, fatta eccezione per quelle contenute nell'art. 7, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

È data facoltà al Ministro per le finanze di provvedere con proprio decreto a variare le aliquote di sovrimposta di cui alle lettere *a*) e *b*). In caso di aumento le aliquote non potranno essere stabilite, col provvedimento ministeriale, in misura, rispettivamente, superiore al 10 per cento e al 50 per cento per quelle di cui alla lettera *a*) e al 60 per cento, per quella di cui alla lettera *b*);

Il decreto del Ministro sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

(Prezzo base per l'applicazione della sovrimposta).

Il prezzo o valore in base al quale deve essere effettuato il pagamento della sovrimposta di negoziazione, di cui al precedente art. 1, è costituito dal prezzo di acquisto che deve risultare dall'apposito foglietto bollato a norma dell'art. 2 del testo unico 9 marzo 1942, n. 357, e che in ogni caso si presume non inferiore:

a) per i titoli quotati in borsa: alle quotazioni registrate nel listino ufficiale della borsa più vicina al domicilio del compratore, nel giorno della contrattazione. In mancanza di tale quotazione il valore o prezzo di cessione si presume non inferiore a quello risultante dall'ultima quotazione raggiunta nella borsa suddetta;

b) per i titoli non quotati in borsa: a quello risultante dalla più recente valutazione dei titoli trasferiti, resasi definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, o al valore nominale se si tratta di titoli non valutati, salvo quanto è disposto dal successivo articolo per i titoli non quotati in borsa di società immobiliari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle cessioni di titoli posti in essere con atto pubblico, o scrittura privata registrata, indipendentemente dall'imposta di registro dovuta giusta le norme vigenti.

Art. 3.

(Accertamento della congruità del prezzo di cessione per i titoli non quotati in borsa di società immobiliari).

Per quanto riguarda il prezzo o valore di cessione di titoli non quotati in borsa di società immobiliari, è consentita in ogni caso agli Uffici del registro la facoltà di contestare la congruità del detto valore o prezzo sul quale è stata pagata la sovrimposta. Quando sia stato assunto come valore o prezzo di cessione quello risultante dalla più recente valutazione dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione, ovvero il valore nominale, eguale facoltà è data al cessionario del titolo.

A tal fine il cessionario potrà chiedere, nel termine di trenta giorni dalla data del rilascio del foglietto bollato, con domanda diretta agli Uffici del registro, la valutazione del titolo al giorno del trasferimento da parte del competente comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina alla sede della società, che ha emesso il titolo stesso.

Quanto alla facoltà data agli Uffici del registro, questi dovranno esercitarla entro due mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui hanno ricevuto dagli agenti di cambio e dalle aziende di credito, i moduli e gli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 11 del testo unico 9 marzo 1942, n. 357.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di cessione di titoli posti in essere con atto pubblico o scrittura privata registrata. In questo caso i termini di cui al comma secondo e terzo sono stabiliti in tre mesi dal giorno della registrazione.

Per il procedimento di valutazione restano ferme le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 12 del testo unico citato.

Art. 4.

(Riporti non andati a buon fine).

In caso di riporti che abbiano cessato di avere effetto per inadempimento di entrambe le parti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1551 del Codice civile, è dovuta la sovrimposta di negoziazione giusta le norme del precedente art. 2.

Si considera come giorno di cessione quello di scadenza del contratto di riporto.

Il pagamento della sovrimposta si effettua, con marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali, su apposito foglietto bollato da emettersi a cura del riportatore.

Qualora il contratto di riporto abbia per oggetto titoli di società immobiliari non quotati in borsa, il foglietto bollato deve essere posto in essere dal riportatore con l'osservanza delle norme dell'art. 11 del testo unico 9 marzo 1942, n. 357, entro il quinto giorno non festivo successivo alla scadenza del contratto di riporto.

Art. 5.

(Onere della sovrimposta di negoziazione).

La sovrimposta di negoziazione nella misura stabilita dal precedente art. 1 fa carico a colui a favore del quale si effettua la cessione del titolo, ferma peraltro rimanendo la solidarietà fra i contraenti stessi e gli intermediari per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.

CAPO II.

Società immobiliari.

Art. 6.

(Criteri per la determinazione di società immobiliare).

Per società immobiliari agli effetti dell'applicazione della sovrimposta nella misura di cui alla lettera b) dell'art. 1, si intendono:

1) le società che abbiano per oggetto prevalentemente, giusta le risultanze dello statuto od atto costitutivo e degli eventuali successivi atti modificativi, il commercio o l'amministrazione dei beni immobili di loro proprietà ed abbiano il patrimonio costituito prevalentemente da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, esclusi gli immobili di proprietà adibiti direttamente all'esercizio dell'attività commerciale o industriale delle società stesse;

2) le società che, pur non avendo prevalentemente per oggetto, giusta le risultanze dello statuto od atto costitutivo e degli eventuali successivi atti modificativi, il commercio o l'amministrazione dei beni immobili di loro proprietà, abbiano di fatto il patrimonio prevalentemente costituito da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, esclusi gli immobili di proprietà adibiti direttamente all'esercizio dell'attività commerciale o industriale delle società stesse;

3) le società che abbiano il proprio patrimonio prevalentemente costituito da titoli di società immobiliari.

Sulle controversie riguardanti la natura di società immobiliari ai sensi del precedente comma, decide in unica istanza il Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, al quale il contribuente può ricorrere entro trenta giorni dalla notificazione da parte dell'Ufficio del registro, dell'avviso con il quale l'Ufficio stesso contesta l'irregolare pagamento della sovrimposta.

E' di competenza del suddetto Collegio peritale la decisione sulle domande di rimborso da parte dei contraenti o degli intermediari, della maggiore sovrim-

posta pagata per aver erroneamente attribuito la natura di immobiliare alla società di cui è stato negoziato il titolo. Tali domande devono essere presentate al Collegio peritale nel termine di trenta giorni dalla data di rilascio del foglietto bollato sul quale è stata pagata la maggiore sovrimposta di cui si chiede la restituzione o dalla data di registrazione dell'atto pubblico o della scrittura privata con cui è stato posto in essere il trasferimento dei titoli. Il Collegio decide in unica istanza, sentito l'Ufficio del registro competente ed il contribuente che ne abbia fatta domanda.

Capo III.
Norme speciali.

Art. 7.
(Titoli assegnati in opzione in dipendenza di fusioni e concentrazioni di società).

Alla sovrimposta di cui all'art. 1 sono soggette anche le assegnazioni in opzione, nel caso di fusione e di concentrazione di società, da parte della società incorporante ai propri azionisti, di azioni delle società da incorporare.

Art. 8.
(Aumento di capitale mediante imputazione di riserve a capitale).

Le assegnazioni di azioni in tutto o in parte gratuite e gli aumenti del valore nominale dei titoli effettuati dalle società mediante imputazione di riserve a capitale, sono soggetti alla sovrimposta di negoziazione nella misura ridotta dell'8 per cento.

La sovrimposta si ragguaglia al valore per cui ha luogo l'assegnazione gratuita, ovvero alla differenza fra il nuovo valore nominale e il precedente valore nominale quando abbia luogo il semplice aumento del valore nominale del titolo.

Per effetto della imputazione di riserva a capitale, l'importo complessivo degli utili ripartibili non può essere aumentato in corrispondenza dell'aumento gratuito del capitale.

Art. 9.
(Aumento di capitale mediante conferimento di numerario o di titoli a reddito fisso - Vendite a premio).

Le azioni sottoscritte per aumento di capitale mediante conferimento di numerario o di titoli a reddito fisso da chiunque emessi, sono soggette alla sovrimposta di negoziazione nella misura ridotta dell'8 per cento.

La sovrimposta è dovuta solo quando il prezzo di emissione è inferiore al valore corrente delle azioni già in circolazione e si applica sul valore complessivo del diritto di opzione determinato giusta la seguente formula:

$$D \times \frac{Nv \times Nn}{Nv + Nn}$$

nella quale D è la differenza tra il valore corrente della vecchia azione ed il prezzo di emissione, Nv il numero delle azioni vecchie e Nn il numero delle azioni nuove.

Nei riguardi dei titoli quotati in borsa, per valore corrente s'intende l'ultimo prezzo di compenso determinato, precedentemente alla emissione delle nuove azioni, nella borsa più vicina alla sede della società emittente i titoli.

Nei riguardi dei titoli non quotati in borsa, come pure di quei titoli che, pure essendo quotati in borsa, non abbiano riportato, nei sei mesi che precedono la emissione, contrattazioni o nel caso in cui le contrattazioni, a parere insindacabile del Ministero delle finanze, non siano idonee, per le speciali circostanze in cui sono effettuate, alla determinazione del valore dei titoli, il valore corrente è determinato da apposita valutazione dei titoli da effettuarsi, con riferimento al semestre che precede la emissione, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio ed eventualmente, in grado di appello, dal Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze.

Nelle vendite a premio di titoli è dovuta la sovrimposta nella misura di cui al primo comma del presente articolo, ragguagliata sull'importo del premio pattuito. La sovrimposta è a carico di chi incassa il premio.

La facoltà consentita dal penultimo comma dell'articolo 1 compete al Ministro per le finanze anche nei riguardi delle aliquote stabilite dal presente articolo e dall'articolo precedente.

In caso di aumento le aliquote non possono essere stabilite, col provvedimento ministeriale, in misura superiore al 40 per cento.

Art. 10.
(Esenzioni speciali dalla sovrimposta di negoziazione).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 non si applicano nel caso di aumento di capitale per reintegrare le riduzioni di capitale deliberate dopo il 10 giugno 1940 in dipendenza di perdite.

Le disposizioni di cui al precedente art. 9 non si applicano nel caso di aumenti di capitale effettuati da società per concorrere agli aumenti di capitale di altre società italiane in proporzione delle partecipazioni che la società che aumenta il proprio capitale avesse nelle società medesime, giusta le risultanze dell'ultimo bilancio.

Sono del pari esenti dalla sovrimposta di cui al precedente art. 8 gli aumenti di capitale effettuati mediante utilizzazione di riserve al fine di elevare il capitale stesso all'ammontare minimo stabilito dall'articolo 2327 del Codice civile.

Sono inoltre esenti dalla sovrimposta di cui ai precedenti articoli 8 e 9 gli aumenti di capitale deliberati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 15 ottobre 1937, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, nel termine fissato dall'art. 3 della legge 18 aprile 1941, n. 277.

L'esenzione dalla sovrimposta di negoziazione, di cui alla seconda parte del secondo comma dell'art. 18 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, è estesa alle donazioni di titoli azionari intese alla costituzione del patrimonio familiare, ai sensi degli articoli 167 a 176 del Codice civile, sempre quando risultino da atto registrato.

Qualora l'aumento di capitale corrisponda ad esigenze della produzione bellica, giusta riconoscimento del Ministro per la produzione bellica, può, su domanda della società interessata, essere consentito, con decreto del Ministro per le finanze, l'esonero o la riduzione della sovrimposta applicabile a norma del precedente art. 9.

Eguale facoltà ha il Ministro per le finanze nei casi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 163, nonchè nel caso di aumenti di capitale effettuati da aziende di credito mediante conferimento di numerario.

Le disposizioni della legge 14 gennaio 1943, n. 2, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 1 e 2, sono abrogate.

Art. 11.

(Onere della sovrimposta e rivalsa).

La sovrimposta dovuta a norma dei precedenti articoli 7, 8 e 9 è a carico della società, la quale ha, peraltro, il diritto di rivalsa verso gli assegnatari, beneficiari e sottoscrittori.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme ed i termini per le denuncie e per il pagamento della sovrimposta di negoziazione dovuta ai sensi dei precedenti articoli 7, 8 e 9.

Per l'omesso, insufficiente od irregolare pagamento, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal detto decreto si rendono applicabili le sanzioni di cui al capo III del titolo III del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357.

Art. 12.

(Donazioni di titoli azionari ad enti di beneficenza).

Le donazioni di titoli azionari agli enti di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, per gli scopi ivi indicati o ai medesimi parificati, come pure l'assegnazione e la distribuzione di titoli azionari che gli enti stessi effettuano in confronto di altri enti della stessa specie, sia durante la propria esistenza che all'atto della propria cessazione, sono esenti dalla sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 1.

Per l'assegnazione e la distribuzione di cui sopra il beneficio compete in quanto la stessa assegnazione e distribuzione siano previste dallo statuto dell'ente per il raggiungimento dei propri fini.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle donazioni di titoli azionari avvenute prima della data di pubblicazione del presente decreto, quando, a tale data, non siano ancora state perfezionate con la prescritta autorizzazione governativa alla loro accettazione.

Per le vendite dei titoli azionari ricevuti a titolo gratuito dagli enti di cui al primo comma, effettuate dagli enti stessi, resta fermo l'obbligo del pagamento della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 1.

TITOLO II.

IMPOSTA SURROGATORIA SULLE ANTICIPAZIONI E SOVVENZIONI CONTRO DEPOSITO O PEGNO DI TITOLI DI SOCIETÀ E SUI CONTRATTI DI RIPORTO.

CAPO I.

Anticipazioni e sovvenzioni su deposito o pegno di titoli azionari.

Art. 13.

(Nuova aliquota d'imposta).

Per le operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di titoli da chiunque fatte, è dovuta una imposta surrogatoria dell'imposta di registro nella misura seguente:

a) di L. 0,005 per ogni 5000 lire anticipate e per ogni giorno di durata dell'operazione, quando l'anticipazione o sovvenzione è costituita esclusivamente su titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) di L. 0,01 per ogni 5000 lire anticipate e per ogni giorno di durata dell'operazione, quando l'anticipazione o sovvenzione è costituita su titoli diversi da quelli di cui alla lettera *a*).

Per le operazioni di cui ai commi precedenti l'imposta si corrisponde in modo virtuale, giusta le norme di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280.

CAPO II.

Contratti di riporto.

Art. 14.

(Estensione dell'imposta surrogatoria sui contratti di riporto).

All'imposta surrogatoria di cui al precedente articolo sono soggetti anche i contratti di riporto qualunque sia la loro durata, nonchè le relative proroghe e rinnovazioni.

Per i detti contratti l'imposta è dovuta in base al foglietto bollato di cui è obbligatoria l'emissione a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni e dell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, e si corrisponde mediante applicazione sul foglietto stesso delle marche prescritte per il pagamento della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari o a mezzo di versamento in conto corrente postale nei casi in cui l'ammontare dell'imposta surrogatoria superi le L. 100, giusta le norme e nei termini al riguardo vigenti per il pagamento della detta sovrimposta.

L'imposta fa carico al riportatore, ferma rimanendo peraltro la solidarietà fra le parti di fronte alla finanza per il pagamento della imposta stessa.

TITOLO III.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 15.

(Obbligo di conservazione dei foglietti bollati).

I foglietti bollati per contratti di borsa relativi ai titoli di cui all'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, devono essere conservati dai contraenti e dagli intermediari per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.

Gli intermediari devono numerare i detti foglietti cronologicamente per anno solare.

Art. 16.

(Obblighi dei notai, degli agenti di cambio, delle aziende di credito autorizzate, dei commissionari di borsa e delle società).

I notai sono obbligati ad annotare sul libro giornale delle autenticazioni, di cui all'art. 28 del R. decreto 29 marzo 1943, n. 239, la data e il numero del foglietto bollato e l'ammontare della sovrimposta pagata, prima della consegna del titolo al giratario.

Eguale obbligo è fatto agli agenti di cambio ed alle aziende di credito autorizzate ad autenticare le girate

per le cessioni dei titoli azionari, quando tali autentiche non riguardino operazioni di cessione fatte per loro tramite.

Nel caso di trasferimento del titolo attuato dalla società emittente, mediante annotazione sul titolo stesso e nel libro dei soci, gli estremi del foglietto bollato e dell'ammontare della sovrimposta pagata, devono essere annotati nel libro dei soci, a cura della società, prima della consegna del titolo al nuovo intestatario.

Qualora il trasferimento si riferisca ad un contratto di riporto, in luogo delle indicazioni di cui ai commi precedenti, devono essere annotati dai notai, dagli agenti di cambio, dalle aziende di credito autorizzate o dalle società gli estremi del foglietto bollato di riporto con la dichiarazione che trattasi di riporto e con l'indicazione dell'ammontare della imposta surrogatoria pagata a norma dei precedenti articoli 13 e 14.

Gli agenti di cambio, le aziende di credito ed i commissionari di borsa sono obbligati ad annotare rispettivamente sul libro prima nota o sul registro operazioni in titoli, gli estremi del foglietto bollato e dell'ammontare della sovrimposta o dell'imposta surrogatoria concernenti tutti i contratti di cessione e di riporto nei quali siano intervenuti come contraenti o come intermediari. Tali annotazioni devono essere effettuate entro il termine stabilito per il pagamento della sovrimposta o della imposta surrogatoria.

Art. 17.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di rendere obbligatoria, con proprio decreto, la quotazione ufficiale di borsa di titoli di società attualmente non quotati.

TITOLO IV

Imposta di negoziazione

Art. 18.

(Norme speciali per la valutazione dei titoli quotati in borsa agli effetti dell'imposta per l'anno 1944).

Per l'anno 1944, la valutazione agli effetti dell'imposta di negoziazione dei titoli azionari quotati in borsa, dovuta a norma del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive disposizioni, non può superare di oltre il 10 per cento il valore sul quale è stata liquidata l'imposta stessa per l'anno 1943. Tale valutazione va peraltro maggiorata dell'importo degli eventuali aumenti del capitale sociale effettuati nel corso dell'anno 1943 mediante apporto di nuove attività o diminuita dell'importo delle aventuali riduzioni di capitale effettuate nello stesso periodo per perdita o distribuzione di entità patrimoniali verificatesi nell'anno 1943.

TITOLO V

Sanzioni

Art. 19.

(Inadempienza degli obblighi imposti ai notai, agli agenti di cambio, alle aziende di credito, ai commissionari di borsa ed alle società in relazione ai trasferimenti di titoli azionari).

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 16 è punita con la pena dell'ammenda da un minimo pari ad un ventesimo della sovrimposta afferente il trasferimento o dell'imposta surrogatoria relativa al contratto di riporto, ad un massimo pari all'importo della detta sovrimposta o imposta. I notai, gli agenti di cambio, le aziende di credito autorizzate e le società sono inoltre solidalmente responsabili con i contraenti per il pagamento della sovrimposta di negoziazione o dell'imposta surrogatoria.

Qualora all'atto dell'accertamento della violazione, sia dimostrato il regolare pagamento della sovrimposta o dell'imposta surrogatoria dovuta in luogo dell'ammenda si applica la pena pecuniaria nella misura sopraindicata ridotta a metà.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 16 è punita con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 per ciascuna infrazione.

Coloro che nella negoziazione dei titoli azionari occultino parte del prezzo convenuto, sono soggetti, oltre al pagamento della sovrimposta di negoziazione dovuta sulla parte occultata del prezzo, all'ammenda da un minimo pari a dieci volte la sovrimposta medesima ad un massimo pari a venti volte l'importo di essa. L'ammenda si applica distintamente in confronto del venditore o del compratore nonchè dell'intermediario, del notaio rogante e di coloro che hanno fatto uso del foglietto o dell'atto qualora fossero consapevoli dell'occultazione del prezzo.

Al pagamento della sovrimposta di negoziazione di cui al comma precedente, sono solidalmente tenuti oltre i contraenti, anche l'intermediario, il notaio rogante e coloro che hanno fatto uso del foglietto o dell'atto, qualora fossero consapevoli dell'occultazione del prezzo.

Art. 20.

(Inosservanza delle disposizioni concernenti l'applicazione della imposta surrogatoria sulle anticipazioni e sovvenzioni su titoli e sui contratti di riporto).

Per le violazioni alle disposizioni dell'art. 13, riguardanti l'imposta surrogatoria sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno di titoli di società, si applicano le sanzioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280.

Per le violazioni alle disposizioni dell'art. 14, riguardanti l'imposta surrogatoria sui contratti di riporto, si applicano le sanzioni stabilite in materia di sovrimposta di negoziazione dal testo unico 9 marzo 1942, n. 357.

Art. 21.

(Mancata conservazione dei foglietti bollati).

Indipendentemente dalle sanzioni previste dal testo unico 9 marzo 1942, n. 357, per il mancato rilascio del foglietto bollato, le parti e gli intermediari, intervenuti in un contratto di cessione o di riporto di titoli, che non conservano il foglietto bollato per il termine stabilito dal precedente art. 15, incorrono ciascuno nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 200, per ogni foglietto non conservato.

Gli intermediari che non provvedono alla numerazione dei foglietti, prescritta dal secondo comma del precedente art. 15, incorrono in proprio, per ciascun foglietto non numerato, nella pena pecuniaria da L. 10 a L. 50.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Norme abrogate).

Restano ferme le disposizioni, comprese quelle riguardanti le sanzioni, stabilite dal testo unico, approvato col R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, nonchè ogni altra disposizione in materia di sovrimposta di negoziazione, contenuta in altre leggi, che siano compatibili con le norme contenute nel presente decreto.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abolita, per quanto riguarda le operazioni di anticipazione e di riporto su titoli, l'imposta surrogatoria di cui al n. 5 della tariffa, allegato A, al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 24 agosto 1942, numero 1004, concernenti facilitazioni, nei confronti degli enti di beneficenza, in materia d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari, nonchè quelle di cui ai Regi decreti-legge 4 dicembre 1942, n. 1398, e 29 marzo 1943, n. 129, concernenti modificazioni al testo unico 9 marzo 1942, n. 357, per la negoziazione di titoli azionari non quotati in borsa.

Art. 23.

(Entrata in vigore delle nuove disposizioni).

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e a decorrere da tale data restano abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 235.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in unico o separati testi unici, le disposizioni vigenti e quelle che saranno emanate fino alla data di approvazione dei detti testi unici, in materia di sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari, di imposta in surrogazione del bollo e registro sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno, nonchè in materia d'imposta di negoziazione e di tassa sui contratti di borsa.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI — AZZARITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 27. — MANCINI

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 25 agosto 1943.

Competenza e funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Appartiene al Tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra commessi, nel territorio delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, dalle persone appartenenti al XXXI Corpo d'armata o da questi dipendenti per essere al servizio o al seguito di detta grande unità.

Art. 2.

Contro le sentenze pronunciate dal Tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza non è ammesso ricorso al Tribunale Supremo militare.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 25 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

(2789)

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 25 agosto 1943.

Sospensione e revoca dell'azione penale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

La sospensione o la revoca dell'azione penale, relativamente ai procedimenti di competenza dei Tribunali militari di guerra, può essere ordinata dal comandante militare competente anche dopo la chiusura dell'istruzione purchè non sia stato iniziato il dibattimento.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 25 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

(2791)

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 25 agosto 1943.

Poteri del Comandante Supremo per l'amministrazione della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visto l'art. 17 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto l'art. 17 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

I poteri e le attribuzioni che spettano al Comandante Supremo ai sensi dell'art. 37 del bando n. 1 in data 20 giugno 1940, dell'art. 15 del bando n. 8 in data 31 agosto 1940 e dell'art. 17 del bando n. 80 in data 1° ottobre 1941, sono esercitati dal Capo di Stato Maggiore generale.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 25 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

(2790)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo)

Con decreto Ministeriale 14 agosto 1943 la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Civitella della Chiana (Arezzo), della estensione di ettari 717, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1946-47.

Confini:

Civitella della Chiana, strada per Caggiolo fino al torrente Leprone e alla strada per Oliveto fino ad Oliveto, da qui la strada per Quarata, indi la strada per Poggiali, Trave al Mancino, Borro delle Selve fino alla strada per Civitella.

(2782)

Inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi nel comune di Isola del Giglio (Grosseto)

Con decreto Ministeriale 26 agosto 1943 e limitatamente al territorio del comune di Isola del Giglio (Grosseto) il coniglio salvatico viene annoverato tra gli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 23 del già citato testo unico.

(2783)

Comunicato relativo al contributo sui mangimi semplici vincolati spettante alla Confederazione degli industriali

Il Ministero dell'agricoltura e foreste ha riconosciuto alla Confederazione degli industriali il diritto di esigere un contributo su tutti i mangimi semplici vincolati ai sensi del decreto Ministeriale 27 agosto 1941, e la cui distribuzione la stessa Confederazione controlla, maggiorando di una aliquota dell'1 % il prezzo di cessione dei mangimi stessi.

(2784)

Comuni fillosserati

Si comunica che essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Vignanello, della provincia di Viterbo, con decreto Ministeriale 11 luglio 1943, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(2780)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 31 agosto 1943 - N. 153

Afghanistan (1)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (cambio fisso)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3 03
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5233
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,520
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,625
Id. 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id. 5 % (1935)	72,925
Redimib. 3,50 % (1934)	66,825
Id. 5 % (1936)	75,55
Id. 4,75 % (1924)	494,35
Obblig. Venezie 3,50 %	94,95
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	96,875
Id. 5 % (1944)	94,35
Id. 5 % (1949)	75,325
Id. 5 % (15-2-50)	75,275
Id. 5 % (15-9-50)	74,925
Id. 5 % (15-4-51)	75,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % 1906	640790	175 —	Rolandi *Angela* fu Emiliano, vedova di Severin Angelo, dom. a Vigevano (Pavia).	Rolandi *Maria-Angela* fu Emiliano, ecc., come contro.
Id.	623289	164,50	Vola *Guido* fu Giosuè, dom. a Torre Pellice (Torino).	Vola *Enrico-Giulio-Edgardo-Guido* fu Giosuè, dom. a Torre Pellice (Torino).
Id.	770824	140 —	Di Martino *Teresina* fu Luigi, moglie di Liguori Gennaro fu Antonio, dom. a Napoli, con vincolo dotale.	Di Martino *Maria-Teresa* fu Luigi, ecc. come contro.
Id.	688548	420 —	Demaria *Giuseppe* fu Bernardo, dom. a Borgio (Genova).	Demaria *Antonio-Giuseppe* fu Bernardo, dom. a Borgio (Genova).
Rend. 5 %	8728	55 —	*Siciliano* Carolina fu Luigi, moglie di Antro Vincenzo, dom. a Giovinazzo (Bari), col vincolo dotale.	*Siciliano di Rende* Carolina fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	194405	165 —	Florio Rosaspina e Pinarosa di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Imperia, con usufrutto vitalizio a Vatteone *Giuseppina* fu Antonio ved. Schmidt, dom. a Imperia.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Vatteone *Pietra-Maria Giuseppina* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	193123	225 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1308	600 —	Cicerone *Giovanni* fu Federico, dom. a Voghera (Pavia), ipotecata per cauzione notarile per la sede di Voghera.	Cicerone *Felice-Giovanni* fu Federico, ecc., come contro.
B. T. 4 % 1943 Serie C	275	Capitale 500 —	Savoldi Guglielmina-Santina-Giulia e Francesco fu Giuseppe-Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Ghidini *Teresina* fu Francesco ved. Savoldi.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Ghidini *Santa* fu Francesco ved. Savoldi.
Id. Serie G	252	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie B	244	65.000 —	Domaine Cesarina fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto a Domaine *Massimo* fu Nicola.	Come contro, con usufrutto a Domaine *Valeriano-Massimo* fu Nicola.
Id. Serie B	359	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G	544	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	507327	161 —	Mancarella Carmine fu Pasquale, dom. a Martano (Lecce), con usufrutto vitalizio a Russo *Addolorata* fu Ippazio ved. di Mancarella Pasquale, dom. a Martano (Lecce).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Russo *Maria-Addolorata* fu Ippazio, ecc., come contro.
Id.	182290	402,50	Miceli Alessandro, Francesco, Enrico, Domenico, Elisa, *Alda* e Teresa di Federico, gli ultimi sei minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Longobardi (Cosenza), tutti quali eredi indivisi di Miceli Maria Felice fu Francesco, vincolato d'usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a favore dei coniugi Miceli Federico fu Alessandro e De Rosa Marietta.	Miceli Alessandro, Francesco, Enrico, Domenico, Elisa, *Esmeralda* e Teresa di Federico, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P.R. 3,50 %	392496	175 —	Durbiano *Angiolina* fu Francesco, nubile, dom. a Mompantero (Torino).	Durbiano *Maria-Angelina* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	517904	525 —	Santoro Rosa fu Francesco, nubile, dom. in Avellino, con vincolo dotale e d'usufrutto a favore di Santoro *Angelina* fu Paolo ved. Santoro, dom. in Avellino.	Come contro, con vincolo dotale e d'usufrutto a favore di Santoro *Maria-Angiola-Anna* fu Carlo ved. Santoro, dom. in Avellino.
Id.	481887	136,50	Pirozzi *Angelo* fu Giuliano, minore sotto la patria potestà della madre Mallardo Teresa fu Giacomo ved. Pirozzi, dom. a Napoli.	Pirozzi *Angela* fu Giuliano, minore, ecc., come contro.
Id.	385708	416,50	*Orsino* Dorotea Pia, *nubile*, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Risso *Filippo* fu Giovanni, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria).	*Ursino* Dorotea Pia, *moglie di Scotti Pierino-Luigi*, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Risso *Vitale Filippo*, ecc., come contro.
Id.	122575	920,50	Cunotto Maria fu Bernardo, minore sotto la patria potestà della madre Bea *Luigia* ved. Cunotto, dom. a Baldichieri (Alessandria).	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Bea *Maddalena-Luigia* ved. Cunotto, ecc., come contro.
Id.	122576	304,50	Come sopra, con usufrutto a Bea *Luigia* fu Secondo, ved. di Cunotto Bernardo.	Come sopra, con usufrutto a Bea *Maddalena-Luigia* fu Secondo, ecc., come contro.
Id.	326827	1.750 —	Barili Alessandro di *Marco*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Codogno (Milano).	Barili Alessandro di *Mario*, minore, ecc., come contro.
Id.	257528	1.190 —	Tardugno Vincenzo di *Antonio*, dom. a Marsiconuovo (Potenza).	Tardugno Vincenzo di *Michele-Antonio*, dom. a Marsiconuovo (Potenza).
Id.	84142	458,50	Piazza *Bice* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Storti Serafina fu Francesco ved. di Piazza Giuseppe, dom. a Crusinallo (Novara).	Piazza *Maria-Bice* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	85113	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id	181238	91 —	Raina *Caterina* fu Domenico Antonio, nubile, dom. a Elva (Cuneo).	Raina *Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	228897	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	312739	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	206292	56 —	Raina *Caterina* fu Domenico Antonio, nubile, dom. a Serre frazione del comune di Elva (Cuneo).	Raina *Maria-Caterina* fu Domenico, ecc., come contro.
Id.	379038	175 —	Gamba Caterina fu *Antonio*, nubile, dom. a Bagnasco d'Asti (Alessandria).	Gamba Caterina fu *Giovanni Antonio*, ecc., come contro.
Id.	369806	37,50	Rosazza Prin Lodovina fu Eusebio, moglie di Ramasco Lorenzo, dom. a Sagliano Micca (Vercelli), con usufrutto vitalizio a favore di Rosazza *Batina*-Maddalena fu Antonio ved. Rosazza Prin Severino, dom. a Biella.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosazza *Bertina*-Maddalena fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	369807	437,50	Rosazza Prin Amilcare fu Eusebio, dom. a Rosazza (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	369808	437,50	Rosazza Prin Pio fu Eusebio, dom. a Rosazza (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	369809	437,50	Rosazza Prin Dante fu Eusebio, dom. a Campiglia Cervo (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	369811	437,50	Rosazza Prin Quintino fu Battista, dom. a Rosazza (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	369813	192,50	Rosazza Prin Battista fu Lino, dom. a Rosazza (Vercelli), con usufrutto vitalizio a favore di Rosazza *Baitna*-Maddalena fu Antonio ved. Rosazza Prin Severino, dom. a Biella.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Rosazza *Bertina*-Maddalena fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	369812	437,50	Rosazza Prin Alfredo fu Battista, dom. a Rosazza (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	369815	52,50	Valz Gianinet Enedina fu Giovanni ved. di Rosazza Prin Lino, dom. a Rosazza (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	369810	437,50	Rosazza Prin Iean-Pierre fu Battista, dom. a Rosazza (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	369814	192,50	Rosazza Prin Lino fu Lino, dom. a Rosazza (Vercelli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 luglio 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2443)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Torino.

(67) - *Ditta Vitale Bonaiuto* (Società in accomandita semplice) - Torino, via Giuseppe Giacosa 21-*bis*, commercio tessuti. — A seguito del decesso del socio accomandatario di razza ebraica, signora Vitale Silvia ved. Olivetti, avvenuto in data 9 aprile 1943, la società rimane composta tra Olivetti Ugo fu Giuseppe socio accomandatario, e Treves Maria in Olivetti fu Vittorio Emanuele socio accomandante, entrambi di razza ebraica.

In data 6 luglio 1943 la predetta società venne posta in liquidazione ed a liquidatore della stessa venne nominato l'ebreo Olivetti Ugo fu Giuseppe, domiciliato in Torino, via Giuseppe Giacosa 21-*bis*.

N.B. — Il numero in parentesi si riferisce all'elenco « C » delle aziende ebraiche di questa Provincia, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939.

(2787)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.